

Pacchetto mobilità – Regolamenti UE nn. 1054/2020 e 1055/2020, Direttiva UE n. 1057/2020 su GUCE L249 del 31.7.2020.

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea i provvedimenti relativi alla riforma dell'autotrasporto che costituiscono il cosiddetto *l Pacchetto mobilità*.

Si avvia quindi il processo di attuazione delle nuove normative che seguono, come è noto, le seguenti tempistiche:

- dal **20 agosto** è applicabile il Regolamento UE n.1054/2020 che modifica i Regolamenti UE nn. 651/2006 e 165/2014 sui tempi di guida e di riposo e sull'utilizzo del tachigrafo; le disposizioni relative ai fogli di registrazione si applicheranno invece dal 31 dicembre 2024;

- dal **21 febbraio 2022** sarà direttamente applicabile il Regolamento UE n.1055/2020 che modifica i Regolamenti UE nn. 1071/2009 e 1072/2009 sul cabotaggio, l'accesso alla professione e l'accesso al mercato;

- entro il **2 febbraio 2022** gli Stati membri dovranno recepire la Direttiva UE n.1057/2020 che modifica le Direttive UE nn. 67/2014 e 22/2006 sul distacco dei conducenti.

Si rammentano di seguito le norme approvate.

Regolamento UE n.1054/2020 (Tempi di guida e di riposo dei conducenti e tachigrafo)

– I conducenti che effettuano trasporti internazionali possono effettuare 2 periodi di riposo settimanale ridotto consecutivi a condizione che nel corso di 4 settimane consecutive effettuino almeno 4 periodi di riposo settimanale di cui almeno 2 siano periodi di riposo settimanale regolare; ogni eventuale riduzione del periodo di riposo settimanale deve essere compensata da un periodo di riposo equivalente effettuato entro la fine della terza settimana successiva.

È esplicitamente confermato il divieto di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare in cabina; le prescrizioni prevedono un alloggio adeguato con attrezzature per il riposo e adeguati servizi igienici. Le eventuali spese per l'alloggio fuori dal veicolo sono a carico del datore di lavoro. Le imprese devono organizzare l'attività dei conducenti in modo tale che essi possano tornare nel proprio Paese di residenza ogni 3 o 4 settimane in funzione del proprio orario di lavoro.

Il Regolamento UE 1054/2020 permette il **superamento del tempo di guida giornaliero e settimanale** di un'ora se sta rientrando nella sede di attività del datore di lavoro o nella sua residenza per svolgere il riposo settimanale. Ciò deve avvenire "a condizione di non compromettere la sicurezza stradale". Alle stesse condizioni, l'autista può superare l'orario di guida giornaliero o settimanale di due ore, purché svolga un'interruzione di 30 minuti consecutivi prima del periodo di guida aggiuntivo. Questa norma vale anche per l'autotrasporto nazionale.

In tutti i casi, il periodo di estensione deve essere **compensato da un riposo equivalente** effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Per registrare queste deroghe, l'autista deve indicare a mano sul disco o sul tabulato del cronotachigrafo il motivo del superamento.

Dal 1° luglio 2026 il Regolamento si applicherà anche ai veicoli che effettuano trasporti internazionali e operazioni di cabotaggio di peso superiore a 2,5 tonnellate.

L'obbligo di installazione dello *smart tachograph* di ultima generazione, che consentirà di registrare l'esatto momento di attraversamento delle frontiere e di localizzare le attività di carico e scarico, diventerà obbligatorio dal 2023 per tutti i veicoli di nuova immatricolazione di peso superiore a 3,5 tonnellate (attualmente per i veicoli di nuova immatricolazione è già in vigore dal giugno 2019); i veicoli che hanno un tachigrafo analogico o digitale dovranno essere adattati entro la fine del 2024; quelli già dotati della prima versione del tachigrafo intelligente dovranno adeguarsi nel 2025.

Regolamento UE n.1055/2020 (Accesso alla professione e al mercato) – Oltre ad estendere ai veicoli con massa compresa tra le 2,5 e 3,5 tonnellate l'obbligo di possedere i requisiti per l'accesso alla professione, per contrastare il fenomeno delle "società di comodo", viene rafforzato il collegamento tra il luogo di stabilimento dell'impresa e lo svolgimento della attività: per garantire che questo collegamento sia autentico i veicoli utilizzati nei trasporti internazionali dovranno tornare alla sede di attività dell'impresa almeno una volta ogni otto settimane.

Cabotaggio: è stata confermata la possibilità di effettuare fino a un massimo di 3 operazioni di cabotaggio in 7 giorni, ma è stata introdotta la condizione del cosiddetto 'periodo di raffreddamento' (*cooling off*) di 4 giorni durante il quale il veicolo deve uscire dal Paese in cui ha effettuato le operazioni di cabotaggio e non può rientrarvi. Uno Stato membro può applicare queste stesse norme ai tragitti stradali di trasporto combinato svolto sul suo territorio. Le imprese che violino le norme sul cabotaggio possono subire la perdita del requisito dell'onorabilità e il ritiro dell'autorizzazione a effettuare trasporti internazionali.

Direttiva UE n.1057/2020 (Distacco transnazionale dei conducenti) – È stata estesa l'applicazione delle norme e dei controlli del distacco anche nei trasporti internazionali, così come nel cabotaggio; rimangono esclusi dall'applicazione il transito e le operazioni di trasporto bilaterale. Nel tragitto verso il paese di destinazione e nel tragitto di ritorno è consentita un'ulteriore attività di carico e/o scarico di merci in entrambe le direzioni senza rientrare nel regime di distacco (in alternativa nessuna attività di carico/scarico nel tragitto di andata e fino a due attività nel tragitto di ritorno). Le deroghe si applicheranno solo ai trasporti effettuati con veicoli muniti di tachigrafo intelligente.

* * *

Rimaniamo a Vs disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali Saluti.

IMT SA

Alessandra GALARA'

Responsabile Servizio Legale

legal2@inter-money-transfer.com